



CITTA' DI SQUINZANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 07/03/2024

OGGETTO: IMU 2024: Approvazione aliquote e detrazioni

L'anno 2024 il giorno 7 del mese di marzo alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Mario Pede	Sì		10	Laura Jessica Lamarina	Sì	
2	Franco Kayzderski	Sì		11	Michele Cataldi	Sì	
3	Virgilio Vacca	Sì		12	Vittorio De Ventura	Sì	
4	Roberta Giordano	Sì		13	Andrea Pulli	Sì	
5	Francesco Filieri	Sì		14	Marco Cazzorla	Sì	
6	Giovanni Pierri		Sì	15	Tamara Buscicchio	Sì	
7	Daniela De Nigris	Sì		16	Giovanni Marra	Sì	
8	Alessandro Milito	Sì		17	Alessandro Pezzuto	Sì	
9	Gianfranco Caretto	Sì					

Partecipa il segretario generale ANTONIETTA DELL'ANNA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Favorevole

Addì, 17/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Enea FORTE

REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole

Addì, 17/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Enea FORTE

Segue la discussione congiunta delle proposte attinenti al Bilancio, come dettagliatamente indicato nella precedente deliberazione n. 15/2024, a cui si fa espresso rinvio, e come riportato nel verbale stenotipistico allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) ...*”
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio*

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento... ”;

- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ... ”;*

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ... ”;*

Richiamato inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto inoltre il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130*”;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (G.U. Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ... ”;*

Visti in particolare:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

Considerati:

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto infine il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Esaminata la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Preso atto di quanto definito dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta tenutasi in data 27/02/2024 e che la presente proposta è stata esaminata dalla 4^ Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 04/03/2024;

Con voti favorevoli 11 (Pede Kayzderski Vacca Giordano Filieri De Nigris Milito Caretto Lamarina Cataldi De Ventura) contrari 4 (Pulli Cazzorla Marra Pezzuto) astenuti 0, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di confermare, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

Aliquote IMU	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Aliquota Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri immobili	1,06%

Di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (G.U. Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con voti favorevoli 11 (Pede Kayzderski Vacca Giordano Filieri De Nigris Milito Caretto Lamarina Cataldi De Ventura) contrari 4 (Pulli Cazzorla Marra Pezzuto) astenuti 0, resi nelle forme di legge.

Allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, resoconto stenotipistico redatto da Scripta Manent s.n.c. di Carratta A. & Maffei A. - Galatina (Le).

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
f.to Roberta GIORDANO

IL VICE SEGRETARIO
f.to ANTONIETTA DELL'ANNA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

Squinzano, lì

IL VICE SEGRETARIO
ANTONIETTA DELL'ANNA

Si CERTIFICA

Che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Squinzano (sito istituzionale: www.comune.squinzano.le.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale del Comune per rimanervi gg. 15 consecutivi; successivamente rimarrà reperibile nella sezione Storico ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Squinzano, lì 22/04/2024.

N.788 Reg. Pubbl.

IL VICE SEGRETARIO
f.to ANTONIETTA DELL'ANNA

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.